



**LICEO STATALE
“I. Gonzaga” Chieti**

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

In vigore dal 01.09.2012
Aggiornato
con Delibera del Consiglio d'Istituto
n. 1 del giorno 11 dicembre 2025

CODICE DISCIPLINARE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Art. 1 FINALITA' DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono a rafforzare negli studenti il senso di responsabilità e di appartenenza alla comunità scolastica, nonché a ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre TEMPORANEE e ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. Sono inserite nel fascicolo personale e seguono lo studente in occasione del trasferimento da una scuola all'altra o nel passaggio da un grado all'altro e non costituiscono dati sensibili.

Art. 2 AMBITO SOGGETTIVO DELLA RESPONSABILITÀ

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere punito senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento

Art. 3 AMBITO OGGETTIVO DELLA RESPONSABILITÀ

Il presente Regolamento individua gli illeciti disciplinari che determinano l'applicazione delle sanzioni in modo da garantire l'uniformità di trattamento degli studenti all'interno dell'Istituto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui dignità personale.

Ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento, il Regolamento rinvia alla griglia di valutazione del comportamento inclusa nel POF.

Art. 4 CRITERI DELLE SANZIONI

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano

Vengono individuate in base ai seguenti criteri:

- a) gravità del danno o del pericolo causato a terzi, alla comunità scolastica o all' Istituto;
- b) dolo o colpa in riferimento al comportamento illecito;
- c) rilevanza degli obblighi di legge, di Regolamento o di correttezza violati;
- d) situazione personale-familiare dello studente;
- e) occasionalità o reiterazione del comportamento illecito.

TITOLO II LE INFRAZIONI DISCIPLINARI


Art. 5 SANZIONI DISCIPLINARI E ORGANI COMPETENTI AD IRROGARLE

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Costituiscono sanzioni applicabili dai competenti organi:

- 1 ammonizione verbale – docente
- 2 ammonizione scritta sul registro di classe – docente
- 3 ammonizione scritta con diffida sul registro di classe – Dirigente Scolastico
- 4 sanzione pecuniaria – Consiglio di Classe oppure Dirigente Scolastico
- 5 allontanamento dalle lezioni per periodi fino a 2 giorni – Consiglio di Classe
- 6 allontanamento dalle lezioni per periodi da 3 a 15 giorni, prorogabili per un massimo di 3/4 del periodo deliberato – Consiglio di Classe;
- 7 allontanamento dalle lezioni oltre 15 giorni- Consiglio d' Istituto
- 8 esclusione dalle attività fuori aula- Consiglio di Classe

9 Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico anche con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all' esame conclusivo. -Consiglio d'Istituto




In alternativa al punto 5 il Consiglio di classe può optare per attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato la sanzione presso l'Istituzione scolastica.

In alternativa al punto 6 il Consiglio di classe può optare per attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne convenzionate e può decidere di estendere le attività educative anche oltre il periodo di allontanamento. Spetta alle strutture ospitanti l'obbligo di vigilanza sugli studenti, mentre spetta alla scuola individuare nell'ambito del personale scolastico le figure referenti per la realizzazione delle attività.

In alternativa al punto 7 il Consiglio di Istituto può optare per un percorso di recupero educativo, mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica in coordinamento con la famiglia, con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria.

Si applica questa opzione anche in caso di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolinità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.



Art. 6 MANCANZE DISCIPLINARI

In attuazione della normativa vigente, costituiscono illecito disciplinare le seguenti mancanze:

a) **irregolare frequenza dei corsi, mancato rispetto degli orari, mancata giustificazione delle assenze e dei ritardi.** Mentre nei casi più lievi il docente rimprovera verbalmente l'alunno, nei casi più gravi (oltre tre ritardi nell'ingresso o nel rientro dopo l'intervallo e cumulo dei diversi illeciti sopra menzionati o reiterazione degli stessi) il coordinatore o il Dirigente Scolastico ammonisce l'alunno con nota scritta sul registro di classe ed informa la famiglia.

b) **comportamento irrispettoso** nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola, dei compagni o di eventuali terzi presenti nell'Istituto. L'alunno che, contravvenendo alle regole fondamentali dell'educazione, della civile convivenza e della reciproca correttezza, infrange il Regolamento d'Istituto usando un linguaggio anche non verbale inadeguato o offensivo, viene ammonito con nota scritta, sul registro di classe a cura del docente presente al fatto. Al ripetersi di questi episodi, è prevista la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di tre giorni, con obbligo di frequenza. L'uso di termini gravemente offensivi della dignità della persona, come pure il ricorso frequente alla violenza verbale, tali da determinare l'emarginazione delle persone, costituisce illecito punibile dal

Consiglio di Classe straordinario con l'allontanamento dalle lezioni per periodo inferiore a 15 giorni. La famiglia, anche in tal caso, deve essere prontamente avvertita; il Consiglio di Classe valuta per l'alunno attività di cittadinanza attiva e solidale, presso strutture ospitanti convenzionate con la scuola, commisurata al numero di giorni, prorogabili per un massimo di ¾ del periodo deliberato;

c) **comportamento scorretto e incoerente nell'esercizio dei propri diritti.** L'alunno che per trascuratezza o negligenza non assolve gli impegni di studio e/o dimentica di portare a scuola il materiale necessario per lo svolgimento delle attività viene ammonito verbalmente e in caso di reiterazione con nota scritta sul registro di classe da parte del docente o del coordinatore.

d) **inoservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza.** L'alunno che non rispetta le regole imposte per esigenze organizzative e/o di sicurezza viene dapprima ammonito dal coordinatore di classe e con diffida dal Dirigente Scolastico ed in caso di reiterazione con allontanamento dalle lezioni fino a massimo di 10 gg dal Consiglio di Classe.

e) **violazione del divieto di fumo.** L'alunno che fuma nei locali della scuola, oltre alla sanzione pecuniaria, è obbligato a condividere in classe i risultati di una ricerca scientifica sui danni provocati dal fumo anche passivo; in casi reiterati è previsto un allontanamento fino a 3 gg dal Consiglio di Classe.

f) **danni al patrimonio della scuola.** In caso di danneggiamento di locali, di attrezzature o quant'altro appartenga al patrimonio della scuola, l'alunno responsabile deve risarcire i danni per equivalente o può essere allontanato dal Consiglio di Classe fino ad un max di 15 gg.

g) **uso di cellulari, di strumenti di registrazione audio-video, macchine fotografiche, riproduttori musicali.** L'alunno che utilizza tali strumenti durante lo svolgimento dell'attività didattica viene sanzionato dal docente con l'ammonizione scritta sul registro di classe o allontanato dalle lezioni dal Consiglio di Classe per un periodo di massimo 10 gg.

In caso di utilizzo improprio e/o finalizzato a ledere l'immagine della persona interessata, il Consiglio di Classe straordinario applica la sanzione dell'allontanamento fino a 15 giorni, prorogabili per un massimo di 3/4 del periodo deliberato da determinarsi in base alla gravità dell'episodio.

h) **Atti contrari al decoro dell'ambiente scolastico.** L'alunno che si abbiglia in modo indecoroso viene ammonito verbalmente, in casi reiterati viene sanzionato con ammonizione scritta sul registro dal docente o dal coordinatore di classe con comunicazione alla famiglia.

i) **Reati contro la persona.** Se l'alunno commette gravi reati contro la dignità della persona umana il Consiglio di Istituto, valutata la gravità dell'episodio, può allontanare dalle lezioni l'alunno per periodi superiori a 15 gg. Nei casi di particolare gravità il Consiglio di Istituto può applicare la sanzione dell'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato. La scuola promuove in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

j) **Reati di pericolo.** Laddove l'alunno commetta un reato che determini una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, il Consiglio di Istituto applica l'allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 gg da determinarsi in relazione alla natura dell'episodio. Nei casi di particolare gravità il Consiglio di Istituto può applicare la sanzione dell'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato.

k) **Episodi di bullismo.** L'alunno che con azioni continuative e persistenti prevarichi in forma diretta o indiretta i suoi pari può essere allontanato dalle lezioni anche per periodi superiori a 15 gg da parte del Consiglio di Istituto. In ogni caso il Consiglio Di Classe dispone l'esclusione dalle attività fuori aula.

l) **Recidiva.** L'alunno recidivo rispetto ai fatti di cui ai commi i, j, k può essere allontanato da parte del Consiglio di Istituto fino al termine dell'anno scolastico.

m) **Mancanze disciplinari durante le "attività fuori aula"**

Qualora l'illecito si verifichi durante le "attività fuori aula" oltre alle sanzioni per esso previste, il Consiglio di Classe può applicare l' ulteriore sanzione della esclusione dalle successive attività programmate.

TITOLO III PROCEDURE PER LE APPLICAZIONI DELLE SANZIONI

Art 7 PROCEDURE

Il docente annota sul registro di classe l'illecito commesso in sua presenza, informando il Dirigente Scolastico.

In ogni altro caso la segnalazione dell'illecito al Dirigente Scolastico può essere effettuata da parte di ogni componente dell'Istituto.

Per le mancanze meno gravi il Dirigente Scolastico convoca lo studente per ascoltare le sue ragioni e può chiamare la famiglia per informarla del provvedimento disciplinare. Copia della documentazione relativa al procedimento disciplinare viene conservata nel fascicolo personale dello studente, è a disposizione del Consiglio di Classe,

seguono lo studente in occasione del trasferimento da una scuola all'altra o nel passaggio da un grado all'altro, non costituiscono di per sé «dati sensibili».

Per le mancanze disciplinari più gravi il Dirigente Scolastico, dopo aver ascoltato l'alunno, acquisisce le informazioni necessarie all'accertamento della verità dei fatti contestati.

Art. 8 IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento è ammesso ricorso da parte degli studenti o dei loro genitori all'Organo di Garanzia dell'Istituto. Il ricorso deve essere presentato in forma scritta entro 15 gg dalla comunicazione della sanzione e deve concludersi entro 10 gg dalla presentazione.

Art. 9 ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da un genitore, un docente ed un alunno eletti, a scrutinio segreto tra coloro che fanno parte del Consiglio di Istituto. Qualora lo studente che ricorre a tale organo abbia legami di parentela con uno dei membri o ne sia egli stesso parte, la persona in questione viene sostituita da un supplente della stessa componente. L'Organo di Garanzia viene rinnovato ogni anno e qualora uno o più membri decadono, essi verranno sostituiti con i primi non eletti, altrimenti si procederà ad elezioni suppletive con le medesime modalità. Per le modalità di votazione, si rinvia all'art 58 del presente Regolamento.

Infrazione	Sanzione	Organo Competente
irregolare frequenza dei corsi, mancato rispetto degli orari, mancata giustificazione delle assenze e dei ritardi	<i>Ammonizione verbale (casi lievi).</i> <i>Annotazione scritta sul registro di classe con informazione alla famiglia (cumulo dei casi)</i> <i>Ammonizione scritta con diffida (casi reiterati)</i>	<i>Docente Coordinatore di classe (anche su segnalazione dei docenti)</i> <i>Dirigente Scolastico</i>
Comportamento irrispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola, dei compagni o di eventuali terzi presenti nell' Istituto.	<i>Ammonizione scritta sul registro di classe e comunicazione alla famiglia.</i> <i>allontanamento dalle lezioni fino a 2 gg, in caso di reiterazione.</i>	<i>Coordinatore di Classe Consiglio di Classe</i>
Uso di termini gravemente offensivi della dignità della persona, violenza verbale tali da determinare l'emarginazione delle persone.	<i>Allontanamento dalle lezioni fino a 15 gg, prorogabili per un massimo di 3/4 del periodo deliberato con attività di cittadinanza attiva e solidale</i>	<i>Consiglio di Classe</i>
Comportamento scorretto e incoerente nell'esercizio dei propri diritti.	<i>Ammonizione verbale (casi lievi).</i> <i>Annotazione scritta sul registro di classe (casi reiterati).</i>	<i>Docente Coordinatore di classe</i>
Inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza.	<i>Annotazione scritta sul registro di classe con diffida di allontanamento dalle lezioni fino a 10 gg</i>	<i>Docente -Dirigente Scolastico Consiglio di Classe</i>
Violazione del divieto di fumo.	Sanzione pecuniaria. allontanamento dalle lezioni per 3 gg con obbligo di frequenza (casi reiterati). con attività di approfondimento al riguardo.	<i>Responsabile del divieto di fumo. Consiglio di Classe</i>
Danni al patrimonio della scuola.	Sanzione pecuniaria Risarcimento del danno per equivalente. allontanamento dalle lezioni fino a 15 gg.	<i>Dirigente Scolastico Consiglio di Classe</i>
Uso di cellulari, di strumenti di registrazione audiovideo, macchine fotografiche, riproduttori musicali.	<i>Annotazione scritta sul registro di classe.</i> <i>allontanamento fino a 10gg (da determinarsi in base alla gravità dell'episodio).</i>	<i>Docente Consiglio di Classe</i>
In caso di utilizzo improprio e/o finalizzato a ledere l'immagine della persona interessata.	Allontanamento dalle lezioni fino a 15gg.	<i>Consiglio di Classe</i>
Atti contrari al decoro dell'ambiente scolastico.	<i>Ammonizione verbale (casi lievi).</i> <i>Ammonizione scritta (casi reiterati) e comunicazione alla famiglia.</i>	<i>Docente Coordinatore di classe</i>
Gravi reati	Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 gg. Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato	<i>Consiglio di Istituto</i>
Episodi di bullismo	allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 gg. Esclusione dalle attività fuori aula.	<i>Consiglio di Istituto</i>
Illeciti fuori aula	Sanzione previste con anche esclusione dalle successive attività fuori aula.	<i>Consiglio di Istituto</i>